



**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 25**

Codice Ente 10008

**COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE**

*Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale*

**Oggetto: REGOLAMENTO CALL CENTER - APPROVAZIONE.**

L'anno **Duemilacinque**, addì **Ventuno** del mese di **Settembre** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano :

<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
LOCATELLI IVANO	
NATALI CARLO	
LEIDI BATTISTA	
CORNALI DELFINO	
CORNALI LAVINIA	
CARMINATI ONORINA	
MORLOTTI ACHILLE	
CAPELLI RICCARDO	
SCARPELLINI CRISTIAN	
ROTA BERNARDO	
LOCATELLI GIOVANNI	
MONDINI GIANLUIGI	
ROTA GIANLUIGI	
LOCATELLI CLAUDIO	
PANZA LINA	
PALMA MICHELE	
MORLOTTI LUCA	
Totale: 17	Totale:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. **LEONIDA ROSATI** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **LOCATELLI IVANO / Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Sindaco relaziona in merito alla necessità di disporre di Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività dei Centri di Telefonia Internazionale, al fine di regolamentare l'insediamento, le procedure e modalità di esercizio dell'attività, i requisiti dei locali, ecc.;

Il Consigliere Comunale di minoranza Sig. Rota Gianluigi chiede ed ottiene dal Sindaco chiarimenti in ordine alla disciplina e al funzionamento del Call-Center.

L'Assessore Natali Carlo dichiara di votare a favore pur evidenziando che la normativa risulta essere eccessivamente permissiva rispetto a questi Call-Center che finiscono per diventare ritrovi non controllati che favoriscono solo alcune categorie di persone.

Il Consigliere Comunale di minoranza, Sig. Locatelli Claudio evidenzia che a suo avviso il Regolamento è eccessivamente prescritto.

Il Consigliere Comunale di minoranza, Sig. Rota Gianluigi si dichiara favorevole a regolamentazione, a prescindere da chi lo gestisce in quanto il Call-Center è di utilità per tutte le categorie. Infine evidenzia che la rigidità regolamentare prelude ad una futura chiusura, pertanto pur di mantenere il servizio, che ritiene utile, chiede vengano effettuate delle deroghe.

Il Consigliere Comunale di minoranza Sig.ra Panza Lina si dichiara favorevole alla regolamentazione del Call-Center facendo un richiamo alla reciprocità.

il presente regolamento viene adottato in riferimento al punto 14 della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17/05/2004 – indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale n. 30 del 24/12/2003;

visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

dato atto degli interventi come da allegato;

con voti favorevoli n. 14 (unanimi) favorevoli (maggioranza più Panza Lina e Morlotti Luca), resi nei modi di legge, e n. 2 contrari (Locatelli Claudio e Rota Gianluigi);

## DELIBERA

Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività dei Centri di Telefonia Internazionale come nel testo allegato, composto da n. 10 articoli;

di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale, gli adempimenti necessari per i successivi atti;

Parere di regolarità tecnico-procedurale: **favorevole**,

F.TO Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale: Arch. Adriano Grigis

**COPIA**

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano  
F.TO NATALI CARLO

Il Presidente  
F.TO LOCATELLI IVANO

Il Segretario Comunale  
F.TO DOTT. LEONIDA ROSATI

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Almenno San Salvatore, li 12 OTI 2005

F.TO IL MESSO COMUNALE  
CAPELLI SERGIO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. LEONIDA ROSATI

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio," per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell' art. 134, terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, li \_\_\_\_\_

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. LEONIDA ROSATI

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Almenno San Salvatore, li 12 OTI 2005



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Bertuletti Roberta

*Bertuletti Roberta*



**Comune di Almenno San Salvatore**  
Provincia di Bergamo

*Regolamento Comunale*

*per la disciplina dell'attività dei*

***Centri di Telefonia  
Internazionale***

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 21/09/2005

**ART. I**  
**Oggetto e finalità**

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento, la disciplina e la regolamentazione dei centri di telefonia internazionale nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di comunicazione e di libera iniziativa economica, nella prospettiva di garantire servizi minimi all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

**ART. 2**  
**Definizione**

Per centri di telefonia si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati per il pubblico, ove sia permanente la presenza di almeno un addetto per la conduzione del centro.

Il presente regolamento viene adottato in riferimento al punto 14 della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17/05/2004 – indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale n. 30 del 24/12/2003.

**ART. 3**  
**Procedure e modalità per l'esercizio dell'attività**

Il titolare di un centro di telefonia internazionale deve denunciare al competente servizio di polizia commerciale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di denuncia di inizio attività (DIA) di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e successive modifiche.

Nella denuncia di inizio dell'attività occorre dichiarare di aver rispettato il regolamento edilizio, il regolamento igienico sanitario, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

**ART.4**  
**Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali**

I locali del centro di telefonia devono essere in possesso del certificato di agibilità rilasciato dai competenti uffici tecnici comunali. I medesimi dovranno rispettare i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento d' Igiene comunale, in particolare i locali dovranno essere dotati di due servizi igienici, divisi per sesso, e con idoneo antibagno qualora l'accesso sia diretto sull'area ove si svolge la telefonia, di cui uno preferibilmente conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti. Nel caso in cui i locali sede della nuova attività siano situati all'interno di complessi residenziali, fatti salvi gli obblighi eventualmente posti dai regolamenti condominiali, gli stessi dovranno essere adeguatamente insonorizzati.

## **ART. 5**

### **Elementi della comunicazione**

La denuncia di inizio o trasferimento dell'attività di cui all'art. 3 deve contenere i seguenti elementi:

- a. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del titolare; se trattasi di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero codice fiscale o partita iva;
- b. ubicazione dell'esercizio;
- c. superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche, e superficie restante.

Devono anche essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali, con l'individuazione delle parti occupate o riservate alle apparecchiature e/o cabine telefoniche, nonché delle parti destinate allo stazionamento degli utenti;
- certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/edilizia e di agibilità dei locali;
- documentazione di previsione di impatto acustico di cui all' art. 8 della Legge n. 447/95 e dell'art. 4 della D.G.R. Regione Lombardia n. 7/8313 dell'8 marzo 2002;
- documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni.

## **ART. 6**

### **Termine del procedimento**

All'atto della presentazione della denuncia di inizio attività la mancata indicazione degli elementi e degli allegati previsti dall'art. 5 comporterà il rigetto della stessa, con conseguente chiusura del procedimento e diffida di iniziare l'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile del servizio commercio entro 30 giorni dal ricevimento della Dia.

## **ART. 7**

### **Divieto di esercizio congiunto con l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande**

All' interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia non può essere effettuata congiuntamente l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

Analogamente, non è consentita nei medesimi locali l'apertura e l'esercizio congiunto dell'attività di phone-center e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; quest'ultima attività dovrà infatti rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564 del 17.12.1992.

Non è ammessa, inoltre, l'effettuazione di forme di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di radio, apparati stereo e riproduttori CD, DVD e simili.

**ART. 8**  
**Orari dell'attività**

I centri di telefonia di cui al presente regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria determinata con specifica ordinanza.

All'interno della fascia oraria l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al comune prima dell'inizio dell'attività.

**ART. 9**  
**Vigilanza e sanzioni**

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata alle forze di polizia. Le violazioni dello stesso comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 500,00 con conseguente emissione di ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere.

**ART. 10**  
**Adeguamento esercizi in essere**

Gli esercizi già esistenti, che non possiedono i requisiti necessari, dovranno adeguarsi sotto tutti gli aspetti alle norme previste dal presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.